

Informativa fiscale

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Con la presente si precisa che, per i crediti d'imposta originariamente introdotti dalla L. 178/2020 (Finanziaria 2021) spettanti alle imprese e lavoratori autonomi residenti in Italia, la Finanziaria 2022 ha esteso il periodo temporale di spettanza per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi "Industria 4.0", riducendone però le percentuali, ed ha previsto l'eliminazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "generici" effettuati dall'1/1/2023.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi ad esclusione, tra gli altri, dei veicoli di cui all'art. 164 c. 1 TUIR (autovetture), dei fabbricati e costruzioni e dei beni materiali che prevedono un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%.

Investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A della L. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Per un importo dell'investimento fino a Euro 2,5 milioni di costi ammissibili spetta un credito d'imposta del:

- **40%** se l'investimento è effettuato **dall'01/01/2022 al 31/12/2022** (o **entro il 30/06/2023** se è accettato l'ordine e versato un **acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022**);
- **20%** se l'investimento è effettuato **dall'01/01/2023 al 31/12/2025** (o entro il 30/06/2026 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2025).

Investimenti in beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B della L. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Per un importo dell'investimento fino a Euro 1 milione di costi ammissibili spetta un credito d'imposta del:

- 20% se l'investimento è effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o entro il 30/06/2024 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2023);
- 15% se l'investimento è effettuato dall'01/01/2024 al 31/12/2024 (o entro il 30/06/2025 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2024);
- 10% se l'investimento è effettuato dall'01/01/2025 al 31/12/2025 (o entro il 30/06/2026 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2025).

E' necessario precisare che il beneficio Industria 4.0 è strettamente correlato al concetto di interconnessione e integrazione automatizzata e che il requisito

dell'interconnessione deve essere presente anche nei periodi d'imposta successivi, in quanto **l'impresa deve costantemente ed effettivamente operare in modalità 4.0.**

Investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette tabelle A e B.

Per un importo dell'investimento fino a Euro 2 milioni di costi ammissibili per i beni materiali e di Euro 1 milione per i beni immateriali per ciascun periodo di seguito indicato spetta un credito d'imposta del:

- 6% se l'investimento è effettuato dall'01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l'ordine e versato **un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022**).

Allo stato attuale della normativa per gli investimenti e gli acconti pagati dall'01/01/2023 non è più previsto alcun credito d'imposta.

Si precisa che per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni ed il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Inoltre il credito d'imposta non è tassato ai fini IRES/IRPEF/IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni come ad esempio la Sabatini e non riduce il costo ammortizzabile del bene.

Per gli investimenti in beni di cui alle predette tabelle A e B il credito in esame è utilizzabile dall'anno in cui è avvenuta l'interconnessione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni "generici", diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, effettuati dall'01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022), il credito in esame è utilizzabile dall'anno in cui è avvenuta l'entrata in funzione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Ai fini della compensazione non sono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (Euro 700 mila annui e Euro 250 mila per i crediti da indicare in RU) e non opera la previsione che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a Euro 1.500.

Si ricorda che esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B sopra citate, è richiesta:

- le fatture/documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni in esame *"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, modificato dall'art. 1 comma 44 della L. 234/2021"*;
- un'apposita comunicazione al MISE;
- la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a Euro 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate ai sensi della L. 445/2000.

UMBERTO GIUPPONI

Dottore Commercialista

Infine è necessario tenere presente che in caso di cessione a titolo oneroso (destinazione a strutture produttive situate all'estero) di un bene agevolato entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (o entrata in funzione per i beni "generici"), il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 05 dicembre 2022

Dott. Umberto Giupponi